

DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



Foggia, 6 giugno 2022

Al Direttore Generale per il personale

Dr. Filippo Serra

E, p.c.

All'On. Ministro dell'Istruzione

Prof. Patrizio Bianchi

Oggetto: Confronto in presenza del 7 giugno 2022 sull'attribuzione degli incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2022-2023 - Proposte di *DIRIGENTISCUOLA Di.s.Conf.*

Premessa


Si corrisponde all'invito rivoltoci al termine dell'incontro preliminare dell'1/06/22 sull'attribuzione degli incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2022-2023 e si rimettono di seguito le proposte di *DIRIGENTISCUOLA*, fidando che – insieme a quelle che invieranno le altre Associazioni sindacali – l'Amministrazione le consideri con la dovuta attenzione, rimodulando e meglio articolando la sua proposta rispetto ai contenuti presenti nella sua prima bozza: sempreché non abbia una sua rigida, precostituita, posizione e voglia invece realmente valorizzare l'istituto del Confronto come strumento di “un dialogo approfondito... al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare”.

Tal che il richiesto incontro in presenza è necessario affinché *DIRIGENTISCUOLA* – e lo stesso può dirsi per le altre sigle – possa argomentare analiticamente ogni punto della sua

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



proposta e su ogni punto ricevere una precisa risposta dall'Amministrazione che, alla fine, legittimamente potrà determinarsi nella sua libertà, non essendo la materia oggetto di contrattazione. E, naturalmente, potranno in libertà determinarsi le Associazioni sindacali nelle eventuali e conseguenziali iniziative da intraprendere. **Occorre, quindi, una proposta e tale non può di certo definirsi la bozza inviata che si limita a ricordare le norme inerenti la mobilità e l'ordine di priorità delle operazioni.**

Ma quel che intanto, sempre dall'Amministrazione, si ha **il diritto di pretendere è che il confronto si imponga di condurlo senza consentire di debordare dallo stretto ordine del giorno**, senza introdurre, essa per prima, elementi di distrazione, così come successo nel corso dell'incontro dell'1/07/22: **invece di trattare il punto all' o.d.g. – Informativa mobilità e nuovi incarichi – è stato, di fatto, riaperto il confronto sulle fasce di posizione delle scuole, chiuso il 19/05/2022.**

Attesa la difficoltà di "sintonizzazione", con il ben noto spirito collaborativo, si ritiene opportuno precisare o ricordare, ancora una volta, che con la novella introdotta nel vigente CCNL, **i criteri per la mobilità e per i nuovi incarichi DEVONO essere individuati a livello nazionale in modo da uniformarli su tutto il territorio del Paese.**


Corre, infine, anche l'obbligo, di precisare che non bisogna confondere l'ordine delle operazioni con i criteri delle stesse. L'ordine delle operazioni è previsto dal CCNL, quel che il CCNL non ha definito, rinviandoli all'informativa e al confronto, sono i criteri delle singole operazioni. **Per ogni operazione l'Amministrazione deve, quindi, predisporre dei criteri che saranno oggetto di informativa ed eventuale confronto.**

La bozza dell'informativa trasmessa non contiene alcun criterio, rimanda la fissazione degli stessi agli uffici regionali, in palese violazione delle norme pattizie. E' la fotocopia di quella degli anni precedenti, ovvero di quando la materia era oggetto di contrattazione regionale. Per questo motivo l'incontro è stato aggiornato al 7 p.v. nella speranza che la bozza della nota di informativa contenga la proposta dei criteri da inviare alle OO.SS. prima dell'incontro.

La nota da trasmettere successivamente agli UU.SS.RR. non può essere definita, come è successo nel corso dell'incontro dell'1/06/2022, come una **semplice circolare** non vincolante per gli UU.SS.RR. che potrebbero agire come in passato, annullando di fatto, la

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



novella contrattuale. **I criteri devono e sono vincolanti.** Gli unici criteri ancora oggetto di informativa regionali sono quelli delle reggenze, come ricordato in più occasioni.

Tanto premesso si riportano, di seguito i punti salienti già enunciati nel corso dell'incontro dell'1/06/2022.

Punti salienti

1. Le sedi ri-dimensionate dalla legge 234/202 rese disponibili per la piena mobilità.

Vanno inserite le sedi ri-dimensionate dalla legge 234/2021 nelle preve operazioni di mobilità, regionale e interregionale, e assegnazione alle medesime di un proprio dirigente e di un proprio DSGA (o un assistente amministrativo facente funzione).


1.1. L'articolo 1, comma 343 della legge n. 234 del 31.12.2021, riprendendo la precedente, **e non onorata**, previsione di cui ai commi 978 e 979, articolo 1 della legge 178/2020, dispone anche per i due successivi anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 l'assegnazione di un loro dirigente e di un loro direttore dei servizi generali e amministrativi alle istituzioni scolastiche aventi minimo 500 alunni, ridotti a 300 nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. E reintegra le rispettive risorse finanziarie in 40,84 - 45,83 - 37,20 milioni di euro: rispettivamente, per il 2022, 2023 e 2024.

Poiché la questione viene posta negli stessi – **erronei** – termini di un anno fa, **dobbiamo riproporre le nostre risalenti argomentazioni tecnico-giuridiche ovvero di rispetto del diritto.**

1.2. Come un anno fa l'appiglio a disattendere quanto votato dal Parlamento della Repubblica è fornito dalla riprodotta formula figurante nella relazione di accompagnamento alla legge 234/2021 (così come lo era stato per la precedente legge di bilancio 178/2020): *“La disposizione non prevede l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato”*. **Tradotto in lingua italiana vuol dire che si deve assumere a tempo determinato.**

**Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



E come allora la soluzione che prospettiamo muove da elementari canoni interpretativi delle disposizioni normative, e della loro applicazione, una volta inserite nell'ordinamento giuridico. Sicché nessuna rilevanza può ascriversi a passaggi contenuti in relazioni tecniche richiamate dall'Amministrazione come ostacolo insormontabile, nel punto in cui è scritto che *“non viene disposto l'incremento delle facoltà assunzionali e non viene disposta l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato”*; laddove è semplicemente reso per esplicito ciò che già è implicito nella legge (*recte*, in due leggi).


Queste non intendono affatto – come non lo intende la proposta che reiteriamo – incrementare strutturalmente gli organici dei dirigenti scolastici e dei DSGA, con conseguenti assunzioni in ruolo. **Quel che invece vogliono è accrescere provvisoriamente, e ora per un ulteriore lasso temporale biennale, il numero di istituzioni scolastiche che non restino acefale nei due soggetti di vertice (DS e DSGA) nel complicato e persistente periodo pandemico, dopo che al Covid-19 si è aggiunta una guerra in prossimità dei nostri confini e il cui primo immediato effetto è la non facile organizzazione dell'accoglienza di profughi ucraini nelle nostre scuole.**

1.3. Viene poi replicato il secondo, presunto ostativo, mantra dell'articolo 19, comma 2 del D. Lgs. 165/2001: della durata massima di un quinquennio e minima di un triennio dell'incarico dirigenziale, con la sola eccezione per coloro che non possono assicurare neanche quest'ultima poiché raggiungono *medio tempore* il limite d'età dell'obbligato collocamento a riposo.

Senonché sulla norma generale del predetto articolo 19 hanno ora inciso le nuove disposizioni delle leggi 178/2020 e 234/2021: **non solo successive e di pari grado nella gerarchia delle fonti, dunque di per sé prevalenti secondo il criterio cronologico, ma da ritenersi altresì di natura speciale**, anzi di ancor più urgente eccezionalità proprio in ragione della loro circoscritta durata connessa all'emergenza (non più solo) pandemica e per meglio farvi fronte.

Ne riviene la legittimità di una seconda, limitata e contingente, sopraggiunta eccezione alla normale durata minima triennale degl'incarichi dirigenziali, accanto a quella, permanente, del limite di età per il collocamento a riposo.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



1.4. Si dovrebbero allora affidare, dopo la mobilità, in via esclusiva le istituzioni scolastiche in discorso a dirigenti nell'ordine individuati dall'ancora capiente graduatoria nazionale dell'ultimo concorso, con la stipula di un contratto biennale *ad tempus*, che potrà convertirsi in un contratto a tempo indeterminato non appena si liberano le sedi consolidate in organico per collocamento in quiescenza dei titolari e il cui numero nel biennio 2022/2032 e 2023/2024 sarà – secondo la serie storica – abbondantemente superiore a quelle qui in parola. E allo stesso modo si dovrà procedere per i DSGA presenti nelle graduatorie concorsuali regionali, dove queste vi fossero e/o non risultassero esaurite, altrimenti ricorrendosi al conferimento di supplenze annuali a facenti funzione e con diritto di conferma, secondo i consueti meccanismi.

Una variante potrebbe essere la stipula di un contratto triennale, ma sempre *precario*, sottoposto a condizione risolutiva.


Se poi – ma è un'ipotesi di scuola – nei due, o tre, anni scolastici non si dovesse procedere in assunzioni in ruolo, i soggetti tratti dalle graduatorie concorsuali ritornerebbero nelle rispettive posizioni.

A normativa vigente e alla luce di criteri di ordine logico – ispirati ai principi di non contraddizione, di utilità semantica, di coerenza sistematica – non sembra esserci altra soluzione che non sia quella d'ignorare, per una seconda volta, una legge dello Stato. Ovvero spetta all'Amministrazione indicarne una equivalente: che, beninteso, non si traduca in un'interpretazione abrogatrice!

1.5. L'ultima (?) obiezione, sempre della tecnostruttura ministeriale e sempre facendo esclusivo affidamento alla sua nuda parola, è che la Corte dei conti rifiuterebbe - o avrebbe già rifiutato - la registrazione di questi contratti. Come avrebbe potuto se lo scorso anno non sono stati sottoscritti? E' un tentativo per prendere in giro i responsabili delle OO.SS. pensando che abbiano l'anello al naso? Seppur richiesti questi fantomatici provvedimenti non sono stati mai trasmessi ..per il semplice fatto che non ci sono. Messa con le spalle al muro l'Amministrazione, nel corso dell'incontro dell'1/06/2022, ha dovuto ammettere che trattasi di altre fattispecie, ovvero di mancata registrazione di contratti conseguenti all'esecuzione di sentenze di alcuni ricorrenti per mancata attribuzione della sede spettante.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



Non è dato di comprendere perché la Corte dei conti dovrebbe farlo, risultando stanziare le relative risorse finanziarie e, comunque, con la clausola di salvaguardia del loro limite.

Se tuttavia ciò dovesse avvenire, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Istruzione, potrà ordinare la registrazione con riserva, della quale la Corte, semplicemente, notizierà il Parlamento per un suo (ipotetico) sindacato (solo) politico. E tutto andrebbe a posto.

1.6. Va quindi da sé che, prima di essere assegnate ai sopramenzionati soggetti presenti nelle pertinenti graduatorie, queste sedi vanno rese disponibili per la mobilità territoriale, nella regione e tra regioni, dei dirigenti scolastici già in ruolo che ne fossero interessati e accettando le relative condizioni.

1.7. Si impone dunque il rispetto del diritto, non avendo qui il minimo pregio pseudo-motivazioni di opportunità o presunti ostacoli frazionabili dagli organi di controllo o possibili difficoltà di alcune regioni relativamente ai profili organizzativi del servizio scolastico.

Quel che solo e comunque conta è realizzare l'imperio della legge. Punto!

1.8. Sul piano politico si ritiene opportuno evidenziare che non essendo stato bandito per tempo un nuovo concorso regionale, per semplice mancanza di cultura dell'organizzazione e della programmazione, dopo aver esaurita la graduatoria del concorso del 2017, rimarranno comunque scoperte oltre 250 sedi normo-dimensionate che saranno assegnate a reggenti a spese del fondo regionale. Fosse stato bandito per tempo il concorso ed avendo a disposizione una graduatoria anche le restanti circa 250 sedi potrebbero essere assegnate. Ritardando, invece, ulteriormente l'emanazione del bando del concorso e non avendo a disposizione, a decorrere dall'1/09/2023, una nuova graduatoria regionale, aggiungendo alle 250 – non possiamo essere precisi non avendo l'Amministrazione comunicato i numeri dei pensionamenti e delle nuove assunzioni nonostante esplicita richiesta - circa 500 sedi libere per pensionamenti e le sedi sotto dimensionate, nell'a.s. 2023/2024 **esploderanno le reggenze!!**

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



1.9. L'assurda brogazione, di fatto, da parte di un dirigente dell'Amministrazione, della norma e, quindi, i danni conseguenti alla mancata messa a disposizione delle sedi normo-dimensionate, seppure per il 60% per timore che, a causa della mobilità, molte scuole del nord saranno prive di dirigenti, **non possono ricadere sugli aventi diritto alla mobilità dei condannati.** Un gioco al massacro che DIRIGENTISCUOLA, e ci si augura di tutte le OO.SS. rappresentative, non può accettare. **Si bandiscano urgentemente i concorsi soprattutto nelle regioni critiche!**

1.10. Il Parlamento, in nome del Popolo Italiano ha emanato una norma che va applicata e non abrogata di fatto. E ci si augura che il Ministro non lo consenta, anzi, prenda i necessari provvedimenti: non può un Ministro annunciare ad ogni occasione "una scuola un Dirigente" e poi di fatto permettere che **oltre 460 scuola normo-dimensionate, non abbiano un dirigente.**

2. Esclusività del livello nazionale.

Tutti i criteri dell'attribuzione degli incarichi/delle singole operazioni di mobilità, di applicazione della legge 104/1992, della eventuale rotazione degli incarichi (*infra*) devono essere definiti a livello nazionale e solo comunicati agli UU.SS.RR., che vi si devono attenere pedissequamente, senza alcuna loro licenza più o meno creativa: lo prevede espressamente l'articolo 5, comma 3, lettera g) e comma 4, lettera a) del CCNL dell'area dirigenziale Istruzione e Ricerca; mentre il successivo comma 5 residua al livello regionale i soli criteri generali per il conferimento degli incarichi di reggenza. Più chiaro di così ...!

È dunque una superfetazione arbitraria il rinviare o demandare agli UU.SS.RR. qualsivoglia criterio inerente le operazioni di mobilità ovvero – come figura nella lettera b) della Bozza rimessa alle Associazioni sindacali per il primo incontro dell'1 giugno 2022 – "la facoltà ... di individuare ulteriori o diversi criteri rispetto a quelli sopra prospettati, secondo le specifiche esigenze locali".

3. La – eventuale e puntualmente motivata – rotazione degli incarichi.

**Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717**

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



Posto che la materia è ora di esclusiva competenza nazionale (*ante*), devono darsi agli UU.SS.RR. indicazioni omogenee e cogenti sulla durata massima degli anni di permanenza del dirigente scolastico nella stessa sede, **qualora si ritenga doversi applicare la legge 190/2012, c.d. anticorruzione: per evitare che ogni U.S.R. continui a procedere in modo ondivago e creativo.**

Ma si dovrà comunque far presente che:

3.1. la rotazione degli incarichi non è affatto un generale principio dell'ordinamento, in quanto la vigente versione dell'articolo 19 del D. Lgs. 165/2001 (e conformemente l'articolo 12 del CCNL 2016-2018) dice che *“gli incarichi sono rinnovabili”*, senza introdurre alcun limite temporale e senza citare alcuna rotazione; che d'altronde a suo tempo la c.d. legge Frattini 145/2002, sul riordino della dirigenza statale e come precisato nella successiva circolare esplicativa del 10.09.2002, ne escludeva l'applicazione ai dirigenti scolastici, *“atteso il particolare meccanismo di reclutamento, la disciplina specifica che li riguarda, l'applicabilità solo parziale dell'articolo 19 ss, nonché i contenuti e le specificità della funzione”*;

3.2. la citata legge 190/2012, art. 1, commi 5 e 10, prescrive la rotazione o le previste alternative (e non solo per i dirigenti, bensì per tutti i pubblici dipendenti) negli ambiti in cui *“è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”*. E l'ANAC (nell'Allegato 2, PNA 2019, in www.anticorruzione.it) puntualizza che nell'attuazione della misura ogni amministrazione deve prima aver chiarito nel proprio PTPCT i criteri posti alla base di un programma predeterminato per evitare che la rotazione *“possa essere intesa o effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione”* (p. 6).

E poi, e soprattutto, a conferma che i provvedimenti devono essere discreti e non tradursi in meri automatismi, ha rimarcato che vanno pur sempre adottati *“dopo che sono state individuate le aree a rischio corruzione e al loro interno gli uffici maggiormente esposti a fenomeni corruttivi”* (p. 4). Sicché *“la rotazione deve essere calibrata in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni struttura ... (per cui) ... dovranno essere considerati,*

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



innanzitutto, gli uffici più esposti al rischio di corruzione, per poi considerare gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso” (ivi);

3.3. la stessa ANAC definisce le istituzioni scolastiche a basso rischio corruttivo (Delibera 430/2016). Per cui, nel caso che si volesse dar luogo all’applicazione della normativa anticorruzione, addirittura in misura generalizzata e/o indistinta, **si dovrebbero allegare evidenze tali da far ritenere che tutte le istituzioni scolastiche della regione (o di più regioni o dell’intero Paese) sono a elevato rischio di corruzione!** Ovvero, il che è lo stesso, tutte potenzialmente interessate alla *“prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione”!*

4. La mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici.

Occorre corrispondere nel massimo grado allo spirito del Legislatore, che ha voluto allargare il più possibile con una norma transitoria – art. 19-*quater* del D.L. 4/2022 – la *“mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici”*.

Sicché è **del tutto inconferente** l’invito agli UU.SS.RR. *“a operare un bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le personali aspirazioni alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici”*. È inconferente, nel senso che devono avere rilevanza solo queste ultime.

E, sempre a tal fine, va corretto il punto f) della Bozza: di non escludere, bensì di includere *“nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale”* quelle già ridimensionate dalla legge 178/2020 e ora prorogate di un ulteriore biennio dalla legge 243/2021.


5. Trattenimenti in servizio.

Nulla è qui detto nella Bozza. Ma, data la loro incidenza sulle operazioni di mobilità (e sulle nuove nomine), necessita espressamente richiamare l’attenzione degli UU.SS.RR. al pieno rispetto della normativa sui trattenimenti in servizio dei dirigenti scolastici che abbiano raggiunto l’età e/o maturato i requisiti per l’obbligato collocamento in quiescenza,

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



vincolandoli alla rigorosa interpretazione della legge – art. 1, comma 257, legge 208/2015 – che li subordina alla ricorrenza della tassativa fattispecie ivi prevista, cioè *“al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri ... se impegnati in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera”*.

Quanto sopra per evitare che si ripetano episodi – già portati a conoscenza dell’Amministrazione e sempre rimasta del tutto silente – di proroghe concesse in automatico e in assenza di qualsivoglia istruttoria, anche a beneficio di dirigenti scolastici in distacco sindacale e/o incisi da provvedimenti disciplinari e/o nelle cui scuole persistono gravi problemi. **L’Amministrazione ha il DOVERE di intervenire e censurare!**

6. Nessun accantonamento o congelamento di posti

Si devono liberare tutti i posti disponibili per le nuove assunzioni dalla sempre capiente graduatoria concorsuale e, primariamente, per la più ampia mobilità: quelli *congelati* a disposizione di ricorrenti e in attesa delle pronunce definitive dei giudici aditi; ma anche le sedi nominali, di chi è in distacco, aspettativa, incarico all’estero *et similia*.

7. Applicazione obbligatoria e uniforme della legge 104/1992 o di altre leggi speciali.

Si eccipisce la formula (ri)utilizzata per invitare gli UU.SS.RR. a tenere *“in debita considerazione”* la disciplina prevista dalla legge 104/1992, che invece **va obbligatoriamente e uniformemente applicata**, senza impropri bilanciamenti di qualsivoglia genere. Così come vanno obbligatoriamente applicate le disposizioni di cui all’articolo 42-*bis* del D. Lgs. 151/2001 (assegnazione su sede ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro coniuge esercita la propria attività lavorativa, sempreché vi ricorrano le condizioni ivi imposte: figlio non superiore ai tre anni d’età, durata minima dell’assegnazione non superiore a tre anni, che le sedi siano vacanti o disponibili, che le amministrazioni coinvolte non esprimano un motivato dissenso e limitato a casi eccezionali).

Si resta in attesa di ricevere, prima dell’incontro del 7 p.v. la prevista informativa con la proposta dei criteri da sottoporre ad eventuale confronto. Gli sconci, gli abusi, i favoritismi,

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



ecc... devono essere definitivamente eliminati. Deve prevalere o ripristinarsi la logica del DIRITTO e non del POTERE o del PIACERE!

Operiamo nel mondo della formazione e per formare bisogna essere formati, ovvero dare l'esempio, come ha sottolineato il Presidente Mattarella in occasione della ricorrenza del 2 giugno!

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale
(**Attilio Fratta**)

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org